

**Documento ad Interim**  
**Domande Frequenti D.L. 26 novembre 2021, n. 172**

1. Nel caso in cui dalla Piattaforma Nazionale DGC risulti che l'iscritto non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, quali sono le misure che l'Ordine pone in essere?	<p>La Piattaforma Nazionale DGC identifica l'infermiere che risulta inadempiente all'obbligo vaccinale. L'Ordine procede invitando, per mezzo PEC o raccomandata, l'infermiere a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante, alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'effettuazione della vaccinazione;</li> <li>2. l'attestazione del proprio Medico di Medicina Generale attestante l'esenzione e/o il differimento della vaccinazione;</li> <li>3. la richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento dell'invito;</li> <li>4. l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.</li> </ol>
2. Che cosa si intende per insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale	<p>Per insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di non essere soggetto all'obbligo vaccinale contro SARS-CoV-2 poiché non esercita più la professione di Infermiere o Infermiere Pediatrico;</li> <li>- di non lavorare in strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche o private;</li> <li>- di non lavorare nelle farmacie, para farmacie o in studi professionali.</li> </ul> <p>Laddove è avviata una procedura di cancellazione dall'albo può essere completata anche in pendenza di accertamento del mancato adempimento vaccinale.</p>
3. Da chi viene rilasciato il certificato medico che esenta, anche in via temporanea, dalla vaccinazione?	L'Art. 4 del D.L. n.172/2021 prevede espressamente che il certificato deve provenire dal Medico di Medicina Generale.
4. L'Ordine come verifica della legittimità del certificato medico presentato dall'iscritto?	<p>L'Ordine verifica che il certificato provenga dal Medico di Medicina Generale dell'iscritto, anche per mezzo di autocertificazione nella quale l'iscritto dichiara che il Dr XXXX è il proprio Medico di Medicina Generale. Inoltre, l'Ordine verifica che il certificato medico contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dati identificativi dell'interessato: cognome, nome e data di nascita;</li> <li>- la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105";</li> <li>- la data di fine validità della certificazione indicata con "certificazione valida fino al _____";</li> <li>- timbro e firma, anche in formato digitale, del proprio Medico di Medicina generale contenente il numero di iscrizione all'Ordine e il Codice Fiscale.</li> </ul>

### **Documento ad Interim**

#### **Domande Frequenti D.L. 26 novembre 2021, n. 172**

5. Se l'iscritto è in malattia, in congedo, in maternità, in Legge 104 o in altre ipotesi di astensione dall'attività lavorativa, può richiedere di sospendere il procedimento di sospensione dall'Albo?	No, tali circostanze non incidono sul procedimento di sospensione disciplinato dal D.L. 172/2021. L'Ordine non procede alla sospensione dell'infermiere che risulta inadempiente dalla piattaforma DGC solo nel caso in cui lo stesso produca, entro 5 giorni il ricevimento del relativo invito a mezzo PEC, la documentazione prevista dal D.L. 172/2021 (elencate al punto 1).
6. Se l'iscritto ha contratto il COVID ed è guarito, come procede l'Ordine?	La Piattaforma Nazionale DGC non contiene i dati relativi ai soggetti guariti e, di conseguenza, temporaneamente esentati dalla vaccinazione. A tale riguardo, secondo quanto previsto dal D.L. 172/2021, si conferma che l'iscritto che risulti dalla Piattaforma Nazionale DGC inadempiente dovrà produrre all'Ordine, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito a mezzo PEC, il certificato del proprio Medico di Medicina Generale che attesta l'avvenuta guarigione e la relativa sospensione dell'obbligo vaccinale per la durata temporale disciplinata, di volta in volta, dalle circolari ministeriali. L'Ordine può, altresì, accettare il certificato di dimissione dal SSN con la data di guarigione.
7. In che modo l'Ordine adempie agli obblighi comunicativi, previsti dal D.L. 172/2021, nei confronti dei datori di lavoro degli iscritti inadempienti?	L'Ordine, non essendo in possesso dei dati inerenti i datori di lavoro dei propri iscritti, richiede espressamente tali informazioni nell'invito a mezzo PEC. L'omissione da parte dell'iscritto dell'informazione inerente al datore di lavoro costituisce illecito disciplinare.
8. Se entro i 5 giorni dalla ricezione dell'invito l'iscritto non produce alcuna certificazione e, pertanto, viene accertato il mancato adempimento, quali misure l'Ordine pone in essere?	Ai sensi dell'Art. 4, comma 4, del D.L. 172/2021 l'Ordine, accertato il mancato adempimento, deve: <ul style="list-style-type: none"> <li>- adottare con delibera l'atto di accertamento vaccinale;</li> <li>- procedere all'immediata annotazione sull'albo;</li> <li>- dare comunicazione alla FNOPI della sospensione;</li> <li>- dare comunicazione al Datore di lavoro della sospensione.</li> </ul>
9. A quali altri soggetti viene dato comunicazione dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale?	La FNOPI dà comunicazione alla Procura della Repubblica dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e della sospensione ai fini dell'eventuale esercizio abusivo della professione.
10. Viene data comunicazione dei dati relativi agli iscritti sospesi ai NAS?	Sì, qualora l'Ordine debba rispondere alle richieste dei NAS o di altra autorità giudiziaria, ai fini di una indagine già aperta avente ad oggetto l'esercizio abusivo della professione.
11. Quali sono gli effetti dell'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale?	L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio professionale ed è annotato sull'Albo.

**Documento ad Interim**  
**Domande Frequenti D.L. 26 novembre 2021, n. 172**

12. Quale atto viene adottato ai fini dell'inadempimento all'obbligo vaccinale?	Vista la natura degli effetti del provvedimento, questo viene adottato con Delibera del Consiglio Direttivo.
13. La sospensione disposta nei confronti dell'infermiere è efficace fino a quando?	A norma dell'Art. 4 comma 5 del D.L. 172/2021, la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'iscritto all'Ordine e, per gli infermieri dipendenti, anche al Datore di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> <li>- del completamento del ciclo vaccinale primario;</li> <li>- dopo il 15/12/2021, per i professionisti che hanno completato il ciclo primario, della dose di richiamo;</li> <li>- comunque, non oltre il 15/06/2022.</li> </ul>
14. Cosa accade se l'Ordine accerta dalla Piattaforma che l'iscritto dallo stato di inadempimento allo stato di adempimento vaccinale, senza avere ricevuto nessuna comunicazione dall'iscritto?	Nel caso in cui l'Ordine accerti direttamente dalla piattaforma il passaggio da inadempimento vaccinale ad adempimento vaccinale, in assenza di comunicazione da parte dell'iscritto, procede d'ufficio alla revoca della sospensione.
15. La revoca della sospensione viene disposta con delibera?	L'atto di revoca consente la ripresa dell'attività lavorativa, deve essere effettuato nell'immediatezza della ricezione della comunicazione di avvenuta vaccinazione e può essere disposto mediante comunicazione a firma della Presidente. Detto provvedimento viene ratificato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
16. L'Ordine a chi comunica la revoca della sospensione?	L'Ordine inoltra la comunicazione di revoca della sospensione all'iscritto, al datore di lavoro, alla FNOPI la quale, nel caso sia stata effettuata segnalazione della sospensione, inoltra la comunicazione al Procuratore della Repubblica.
17. Costituendo la vaccinazione un requisito essenziale per l'esercizio della professione infermieristica, vi sono nuovi adempimenti per l'iscrizione all'Albo?	L'articolo 4 comma 6 del D.L. 172/2021 dispone l'adempimento dell'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini territoriali, quale requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di 6 mesi a partire dal 15 dicembre 2021 (15 giugno 2022). Pertanto, a corredo della domanda di iscrizione dovrà essere presentata certificazione attestante il rispetto dell'obbligo vaccinale.

**Documento ad Interim**  
**Domande Frequenti D.L. 26 novembre 2021, n. 172**

18. L'infermiere sospeso può richiedere il certificato di iscrizione all'Albo?	Si, l'infermiere sospeso ha il diritto di richiedere il certificato di iscrizione all'Albo. Per gli effetti del D.L. n. 172/2021, in vigore dello stato di emergenza COVID-19, l'Ordine aggiunge in calce ai certificati di iscrizione la seguente dicitura: "Si ricorda che i provvedimenti di sospensione ex DL 172/2021 devono essere verificati tramite consultazione on-line dell'albo sul sito..."
19. L'infermiere sospeso oppure l'infermiere che ha ricevuto l'invito ai sensi del D.L. n. 172/2021 può chiedere la cancellazione dall'Albo?	Sì, la cancellazione può essere richiesta e disposta in quanto non si tratta di un procedimento disciplinare.
20. Quali sono i principali adempimenti in materia di privacy che devono essere posti in essere?	Gli Ordini, in qualità di titolari del trattamento dei dati, nominano la FNOPI responsabile del trattamento dei dati ex articolo 28 Regolamento UE 2016/679. Gli Ordini, inoltre, devono procedere a: <ol style="list-style-type: none"><li>1. predisporre l'informatica sul trattamento dei dati per gli iscritti dell'Ordine di cui alla procedura in esame;</li><li>2. integrare le nomine dei soggetti incaricate del trattamento, ovvero autorizzate a consultare la piattaforma;</li><li>3. nominare le Commissioni di Albo quali incaricati del trattamento;</li><li>4. disporre una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'ex articolo 35 regolamento UE 2016/679, e una valutazione dei rischi del trattamento, individuando misure organizzative e di sicurezza che garantiscono la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;</li><li>5. aggiornare il registro dei trattamenti effettuati quale titolare del trattamento.</li></ol>